

Equilibrio di genere e istituzioni forensi

*Maria Masi**

DOI: 10.54103/milanoup.245.c626

ABSTRACT ITALIANO: Il contributo si sofferma sul principio di equilibrio di genere nell'avvocatura introdotto nel nostro ordinamento dalla L. n. 247/2012 per la composizione delle istituzioni forensi e dei problemi di interpretazione e di attuazione in relazione ai consigli degli ordini territoriali e al Consiglio nazionale forense.

ABSTRACT ENGLISH: The contribution focuses on the principle of gender balance in the legal profession introduced into the Italian legal system by Law No. 247/2012 concerning the composition of forensic institutions, and on the issues of interpretation and implementation with regard to the local bar councils and the National Bar Council.

Sono stata particolarmente lieta e felice di partecipare all'evento organizzato all'Università degli Studi di Milano e di questo ringrazio in particolare la professoressa Raffaella Bianchi Riva, la quale mi ha dato l'occasione di condividere alcune riflessioni su una tematica a me particolarmente cara.

Ancor prima della mia elezione quale componente del distretto della corte di appello di Napoli al Consiglio nazionale forense, ero stata nominata componente esterna della commissione pari opportunità istituita, già dal 2003, presso il CNF. Uno dei temi affrontati e discussi per molto tempo era stato proprio il testo della legge che nel 2012 ha introdotto la riforma dell'ordinamento forense¹: riforma criticata da parte dell'avvocatura stessa per diverse ragioni – alcune delle quali sicuramente condivisibili –, ma che ha (tra altri) il pregio di aver introdotto nel nostro ordinamento forense (appunto) il principio e ancor prima il concetto di equilibrio di genere.

Proprio con riferimento all'equilibrio di genere, almeno due profili della norma hanno suscitato non solo perplessità, ma anche problemi di interpretazione e attuazione; da una parte, riguardo ai consigli degli ordini degli avvocati territoriali e, dall'altra, alla massima espressione della rappresentanza dell'avvocatura, ovvero il Consiglio nazionale.

Per il Consiglio nazionale forense e – prima dell'entrata in vigore della legge Falanga – anche per gli ordini territoriali, benché in maniera diversa, la norma

* Già presidente del Consiglio nazionale forense.

1 Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*).

aveva di fatto introdotto, per il genere meno rappresentato, una sorta di “riserva”; termine che, personalmente, preferisco non utilizzare, perché si tende sempre a darne una lettura e una interpretazione negativa.

Molto più appropriato è, invece, il termine “equilibrio di genere”, perché rende esattamente l’idea del fine e dell’obiettivo che la norma si proponeva e si propone di conseguire, ovvero quello di equilibrare anche in senso sostanziale (oltre che formale) la rappresentanza all’interno delle istituzioni di un genere, non necessariamente quello femminile, ma più correttamente quello meno rappresentato, che all’epoca era ed è certamente quello femminile – e lo è ancora oggi, a dispetto dei numeri e delle presenze, statisticamente rilevanti, negli albi professionali.

Sebbene la parità numerica tra i generi sia una realtà, infatti, il rischio del “disconoscimento” spesso esercitato dalle stesse istituzioni – configurabile, ad esempio, nel cosiddetto *gender gap* – è ancora alto e molto presente nella nostra cultura, tanto da poter considerare questi tempi ancora troppo immaturi affinché le donne possano rivendicare il diritto di essere se stesse, anche nella professione.

La norma, come altre presenti nella legge di riforma dell’ordinamento professionale, ha creato più di un problema interpretativo sotto il profilo dei vari e molteplici equilibri sui territori, e questo ha provocato numerose iniziative (*rectius* impugnative) da parte dell’avvocatura dinanzi alla giurisdizione competente.

Le nostre questioni elettorali sono state oggetto di valutazione da parte della magistratura, numerose volte, con l’adozione di provvedimenti non sempre coerenti.

A complicare, più che a semplificare, l’applicazione delle norme contenute nel testo di riforma dell’ordinamento professionale, è intervenuta poi una ulteriore legge (la già citata legge Falanga) che ha parzialmente modificato il sistema elettore degli ordini territoriali, confermando la possibilità di *chance*, ma non di risultato. Ciò, in verità, non ha interrotto o compromesso l’attività di sensibilizzazione delle colleghe circa la necessità di una loro più attiva partecipazione al dibattito sulle questioni che riguardano l’avvocatura e maggiore presenza nelle istituzioni territoriali e nazionali, piuttosto che in quelle associative in cui, invece, si sono sempre e sono spesso riconosciute.

Proprio al Consiglio nazionale forense, in un bellissimo e affollato evento alla presenza dei presidenti e componenti volontari dei primi comitati per le pari opportunità istituiti presso gli ordini, era stata promossa dalla commissione pari opportunità la discussione sulla paventata incostituzionalità della norma che introduceva l’equilibrio di genere negli organismi di rappresentanza forensi.

Comitati volontari, perché poi l’istituzione obbligatoria degli organismi di parità per l’avvocatura, ovvero i comitati pari opportunità, è avvenuta sempre con l’entrata in vigore della L. n. 247/2012. Norma, anche questa, nuova e unica rispetto agli altri ordini professionali.

In quell’occasione, alla presenza di prestigiosi costituzionalisti, era stato affrontato e superato il timore di una paventata (in)costituzionalità della norma

relativa all'introduzione dell'equilibrio di genere, interpretando correttamente il principio di equilibrio non tanto di un genere, ma del genere meno rappresentato.

Nella norma, infatti, non era contenuta alcuna ulteriore declinazione o specificazione del termine "genere", ma semplicemente il richiamo al genere meno rappresentato.

Tutto il fermento – diciamo – di opinione ha fatto sì però che in questi anni si siano moltiplicate iniziative di informazione e formazione sull'argomento delle politiche di genere, siano state condivise sui territori le cosiddette buone prassi, siano stati promossi corsi specifici persino sulla *leadership* che hanno finito per incoraggiare molte colleghe a proporsi nei distretti di appartenenza e a riuscire ad essere elette negli organismi di rappresentanza.

L'iniziativa dell'università, quindi, è particolarmente apprezzabile perché indiscutibilmente è il luogo deputato alla coltivazione dell'*humus* necessario per sollecitare su tali tematiche una formazione adulta. Il tema, infatti, non si esaurisce e non esaurisce i suoi contenuti nelle questioni meramente "elettive", ma sensibilizza valutazioni di più ampio respiro e provoca inevitabilmente il porsi di numerose domande, alcune delle quali – ancora oggi – prive di adeguata e/o sensata risposta.

Il numero della presenza di donne negli albi professionali è oramai da tempo altissimo (al netto di recenti non trascurabili fughe sicuramente incoraggiate dalla possibilità di accedere ad altri incarichi all'esito di bandi selezioni e concorsi pubblici – sulle cui ragioni ci sarebbe da interrogarsi e discutere), ma sono ancora poche quelle che invece assumono ruoli di rappresentanza ai vertici.

Io stessa ho avuto il privilegio di rappresentare la massima istituzione per la prima volta dopo quasi cento anni di storia al maschile. Ed è stato possibile per tutta una serie di fattori, ma soprattutto perché ho avuto la chance non solo di partenza ma anche del risultato di un procedimento "para elettivo", che sarebbe risultato nullo in assenza dei requisiti indefettibili: doppio genere e fori diversi per i distretti con un numero maggiore di 10.000 iscritti.

Difficilmente ci sarei riuscita senza questa norma, perché, in realtà, avevo tutte le caratteristiche discriminanti: giovane, donna e iscritta a un ordine "minore".

Possibilità che poi ha fortemente animato il mio agire e il mio operare per l'avvocatura, perché sentivo di dover dimostrare di averla meritata questa chance di partenza e, soprattutto, di risultato. Condizione, peraltro, in cui hanno versato e versano tante donne, non solo colleghe, in ogni settore e ambito civile o professionale.

Io non credo che astrattamente si possano individuare differenze (al maschile o al femminile) nel modo di svolgere un incarico anche se di rappresentanza, anche se di prestigio, anche se al vertice, ma so che sicuramente ci sono tante sollecitazioni che, nella pratica, nascono dalla quotidianità e dalla consapevolezza di tante problematiche che affliggono o più semplicemente condizionano il genere femminile (la conciliazione dei tempi, la difficoltà di affermarsi sotto il profilo economico, la difficoltà di superare un senso di inadeguatezza che purtroppo

molte donne ancora provano nell'assunzione di incarichi importanti). Tutto ciò impone e declina inevitabilmente una differente prospettiva che può tradursi in valore. Il valore della differenza.

Anche per queste ragioni, l'avvocatura femminile – pioniera sull'argomento – ha messo a disposizione, in termini di confronto, contributi, prassi, iniziative e la sua esperienza (nell'accezione pura) agli altri ordini professionali e anche alla magistratura.

Nell'ormai lontano 2017 era stato presentato in Cassazione, su iniziativa legislativa della presidente della commissione giustizia, Donatella Ferranti, alla vigilia del rinnovo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, un progetto di legge che in parte mutuava dall'esperienza dell'avvocatura o meglio dalla legge sull'ordinamento forense poiché, al di là di quelle che potevano essere le problematiche legate alle dinamiche delle “correnti”, il problema che si ponevano nel tentativo di affrontarlo e superarlo era (ed è) quello dell'equilibrio di genere e/o nel loro specifico caso quelle delle “quote”².

Per loro, come ancora per noi e per altre professioniste, il richiamo spesso e volentieri è alla passione più che alla competenza. Come se l'una escludesse l'altra. E invece, se c'è passione, può esserci anche competenza.

Per poterlo dimostrare, però, è necessario esserci. In ogni caso, il senso dell'onere della competenza, di questo “dover essere brave” così radicato nelle donne rispetto alla loro attività professionale, non dovrebbe essere preteso solo da un genere, e tantomeno dovrebbe essere un requisito indispensabile richiesto solo ad un solo genere per potersi meritare incarichi ad elevata responsabilità.

In alcuni contesti, tanti, quanti uomini che assumono incarichi importanti, di prestigio, ruoli istituzionali in ambienti che conosciamo bene, non sono adeguatamente preparati, non sono abbastanza bravi... eppure ci sono, resistono e spesso insistono.

L'invocata esigenza di bravura e di eccellenza emerge solo in relazione alle donne.

Diamo allora una possibilità alle donne, anche se non abbastanza brave, non abbastanza competenti, di fare il loro percorso e, magari, di sorprendersi del e di sorprenderci con il loro talento.

Capacità e merito sono, infatti, valori ai quali dovrebbero ambire, oggi più che mai, tutte le istituzioni, pubbliche e private. L'avvocatura non perde occasione non solo per invocarli, ma per affermarli e da tempo per declinarli anche al femminile.

Anche per questo motivo, il Consiglio nazionale forense su iniziativa della commissione pari opportunità (che ha celebrato i primi trenta anni dalla sua istituzione presso l'ente), ha promosso la pubblicazione di un volume dal titolo

2 XVII legislatura. Proposta di legge di iniziativa dell'On. Ferranti *Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195 recanti misure volte a promuovere l'equilibrio nella rappresentanza di genere nel Consiglio Superiore della magistratura.*

Se la Giustizia è Donna, che vuole essere ed è sicuramente non solo un omaggio all'impegno di donne, avvocate pioniere, ma anche una testimonianza di esempi virtuosi di donne straordinariamente comuni che, nonostante le difficoltà di fine secolo e le incertezze di inizio secolo, hanno proclamato la loro dichiarazione di esistenza e affermato il loro diritto di esistere e di fare.

Grazie al prezioso contributo dei comitati pari opportunità istituiti presso gli ordini forensi siamo riusciti a realizzare anche una sorta di archivio di tutte le prime donne iscritte all'albo istituito presso ogni ordine forense. Una bella occasione per dare non solo un nome e una data alle prime iscritte (alcune ancora in attività), ma anche per conoscere un po' della loro storia, della loro vita, magari raccontata e condivisa da figli o da nipoti, da colleghi di studio e fare tesoro della loro esperienza e (perché no) un po' anche del loro coraggio «perché anche attraverso ciò che avviene nelle aule dei tribunali, si modifichi la concezione socio-culturale del Paese»³.

Per loro, bene varrebbe il verso lucente di Henry Wadsworth Longfellow: «Ho scoccato una freccia nel cielo».

3 E. Frojo, *Se la Giustizia è donna. Avvocatura e società, tra passato e futuro*, Milano, Wolters Kluwer, 2024.